SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 luglio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero
dello sviluppo economico**

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Humanitas University

**Ministero
dell'economia e delle finanze**

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Vighizzolo d'Este e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Vighizzolo d'Este (Padova);

Vista la delibera n. 4 del 3 giugno 2020, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vighizzolo d'Este (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mattia Carniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vighizzolo d'Este (Padova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Vigato.

In data 3 maggio 2020, otto consiglieri su dieci assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 4 del 3 giugno 2020 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 giugno 2020.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vighizzolo d'Este (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mattia Carniello, in servizio presso la Prefettura di Padova.

Roma, 19 giugno 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A03719

DECRETO 17 luglio 2020.

Indizione dei comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la nota del Presidente del Senato della Repubblica n. 3024/S in data 18 marzo 2020 relativa alla vacanza, comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella stessa data del 18 marzo 2020, di un seggio attribuito con il sistema maggioritario nel collegio uninominale 03 della regione Sardegna;

Vista la nota del Presidente del Senato della Repubblica n. 3293/S in data 24 giugno 2020 relativa alla vacanza, comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella stessa data del 24 giugno 2020, di un seggio attribuito con il sistema maggioritario nel collegio uninominale 09 della regione Veneto;

Considerato che, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

Visto l'articolo 1-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 26 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 2020, il quale, al fine di assicurare il necessa-

rio distanziamento sociale, ha stabilito che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15;

Visto il comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, secondo cui per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019;

Ritenuto, pertanto, di far coincidere la data del *referendum* confermativo con quella delle elezioni suppletive e delle elezioni amministrative in considerazione di esigenze di contenimento della spesa anche connesse alle misure precauzionali individuate per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

I comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto sono convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

20A03945

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020.

Indizione del *referendum* popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 6 marzo 2020, con cui, in considerazione delle misure disposte per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il *referendum* popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?»;

Visto l'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il termine per l'indizione del *referendum*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è stato fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 23 gennaio 2020, depositata e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta di *referendum* popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»;

Visto l'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, ha stabilito che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15;

Visto il comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, secondo cui per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019;

Ritenuto, pertanto, di far coincidere la data del *referendum* confermativo con quella delle elezioni suppletive e delle elezioni amministrative in considerazione di esigenze di contenimento della spesa anche connesse alle misure precauzionali individuate per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare confermativo avente il seguente quesito:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?».

I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

20A03946

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 maggio 2020.

Riparto del contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'articolo 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'art. 206-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e i consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236, nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228» e che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato al tasso di inflazione per l'anno 2017, così come previsto dal citato art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerata la necessità di assicurare un'equa ripartizione del predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;

Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del riparto il valore della produzione, che consente di commisurare l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;

Considerato necessario utilizzare quale dato di riferimento, sulla base del criterio adottato, l'ultimo bilancio utile dei soggetti obbligati;

Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre atti-

vità economiche, di dover assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una primaria società di revisione contabile iscritta al Registro dei revisori legali;
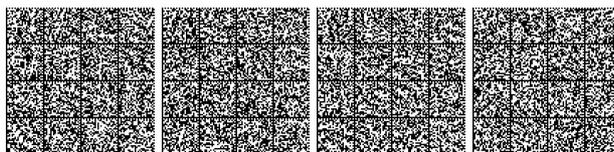
Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione del contributo ai sensi dell'art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

Ritenuto di dover esonerare dal pagamento quei soggetti che per l'esiguità dell'attività svolta non hanno richiesto l'espletamento di funzioni di vigilanza e controllo da parte dell'amministrazione;

Considerato che la riscossione del suddetto contributo è destinata a finanziare le funzioni di vigilanza in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condotte secondo una procedura volta a verificare la qualità dell'azione dei sistemi collettivi sotto il profilo ambientale, e che a tal fine è in corso una riforma volta a finalizzare anche il contributo agli obiettivi di riciclo sulla base dell'effettiva promozione di politiche di economia circolare;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123 del 28 marzo 2018 «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del contributo dovuto per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.

3. La ripartizione dell'onere contributivo è determinata in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento del contributo i soggetti indicati in allegato.

2. Sono esclusi dal pagamento del contributo i soggetti che hanno operato per meno di sei mesi nell'anno di riferimento e che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno cessato la propria attività.

Art. 3.

Riparto del contributo

1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, è determinato per l'anno 2017 in euro 2.017.940,00 (due milioni diciassette mila novecentoquaranta) aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno.

2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'anno 2017 è individuato nell'allegato e si compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una quota commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 oppure, se non ancora depositato presso il registro delle imprese, nel precedente bilancio d'esercizio.

3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, la quota variabile dell'onere contributivo è determinata, secondo il medesimo criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio 2016 che risulti attestato da una primaria società di revisione contabile iscritta al Registro dei revisori legali.

Art. 4.

Modalità di pagamento

1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento al capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Nella causale del versamento è indicato:

a) il riferimento all'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla annualità 2017;

b) il nominativo del soggetto obbligato.

3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

4. La ricevuta di versamento è trasmessa alla Direzione generale per l'economia circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.

Disposizione finale

1. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Roma, 27 maggio 2020

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2920

ALLEGATO

Riparto contributo *ex* art. 206 *bis* D. Lgs. 152/2006 dovuto per l'anno 2017

Tipologia di rifiuto	Soggetti obbligati	Valore della produzione bilancio 2016	Quota fissa (QF)	Quota variabile (QV)	Contributo Totale (QF + QV)	Contributo Totale Rivalutato
IMBALLAGGI	ALIPLAST/PARI	€ 4.801.353	€ 4.000	€ 7.664	€ 11.664	€ 11.768
IMBALLAGGI	CONAI (*)	€ 781.538.673	€ 4.000	€ 1.247.483	€ 1.251.483	€ 1.262.708
IMBALLAGGI	CONIP	€ 3.993.277	€ 4.000	€ 6.374	€ 10.374	€ 10.467
OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI	CONOE	€ 1.996.193	€ 4.000	€ 3.186	€ 7.186	€ 7.251
OLI MINERALI USATI	CONOU	€ 52.061.901	€ 4.000	€ 83.101	€ 87.101	€ 87.882
POLIETILENE	POLIECO	€ 4.879.851	€ 4.000	€ 7.789	€ 11.789	€ 11.895
PFU	COSMAP	€ 152.993	€ 4.000	€ 244	€ 4.244	€ 4.282
PFU	ECOPNEUS	€ 68.595.902	€ 4.000	€ 109.492	€ 113.492	€ 114.510
PFU	ECOTYRE	€ 13.956.959	€ 4.000	€ 22.278	€ 26.278	€ 26.514
PFU	GES TYRE	€ 473.272	€ 4.000	€ 755	€ 4.755	€ 4.798
PFU	GREEN POWER	€ 2.849.164	€ 4.000	€ 4.548	€ 8.548	€ 8.624
PFU	GREENTIRE	€ 2.888.174	€ 4.000	€ 4.610	€ 8.610	€ 8.687
RAEE	APIRAEE	€ 295.064	€ 4.000	€ 471	€ 4.471	€ 4.511
RAEE	RLG	€ 3.713.939	€ 4.000	€ 5.928	€ 9.928	€ 10.017
RAEE	COBAT	€ 95.609.250	€ 4.000	€ 152.610	€ 156.610	€ 158.015
RAEE	ECODOM	€ 31.154.700	€ 4.000	€ 49.729	€ 53.729	€ 54.211
RAEE	ECOELIT	€ 1.049.979	€ 4.000	€ 1.676	€ 5.676	€ 5.727
RAEE	ECOEM	€ 573.761	€ 4.000	€ 916	€ 4.916	€ 4.960
RAEE	ECOLAMP	€ 5.252.066	€ 4.000	€ 8.383	€ 12.383	€ 12.494
RAEE	ECOLIGHT	€ 8.297.386	€ 4.000	€ 13.244	€ 17.244	€ 17.399
RAEE	ECOPED	€ 4.880.899	€ 4.000	€ 7.791	€ 11.791	€ 11.897
RAEE	ECORIT	€ 3.679.754	€ 4.000	€ 5.874	€ 9.874	€ 9.962
RAEE	ERP ITALIA	€ 11.558.347	€ 4.000	€ 18.449	€ 22.449	€ 22.651
RAEE	ESA GESTIONE RAEE SCARL	€ 2.679.908	€ 4.000	€ 4.278	€ 8.278	€ 8.352
RAEE	PV CYCLE ITALIA	€ 907.044	€ 4.000	€ 1.448	€ 5.448	€ 5.497
RAEE	REMEDIA	€ 17.176.216	€ 4.000	€ 27.416	€ 31.416	€ 31.698
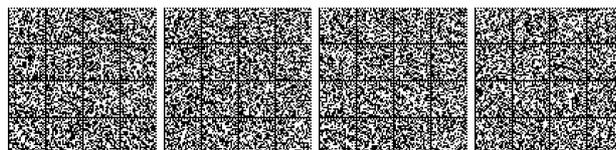
RAEE	RIDOMUS	€ 1.991.423	€ 4.000	€ 3.179	€ 7.179	€ 7.243
RAEE	RITIRAEE	€ 2.777	€ 4.000	€ 4	€ 4.004	€ 4.040
RAEE	SCR ITALIA SRL	€ 9.197	€ 4.000	€ 15	€ 4.015	€ 4.051
RAEE	SINAB	€ 575.378	€ 4.000	€ 918	€ 4.918	€ 4.963
RAEE	LA MIA ENERGIA SCARL	€ 595.358	€ 4.000	€ 950	€ 4.950	€ 4.995
RAEE	WEE-SAFE PROFESSIONAL	€ 307.752	€ 4.000	€ 491	€ 4.491	€ 4.532
PILE E BATTERIE	COBEU	€ 111.947	€ 4.000	€ 179	€ 4.179	€ 4.216
PILE E BATTERIE	COIBA	€ 947.552	€ 4.000	€ 1.512	€ 5.512	€ 5.562
PILE E BATTERIE	CONSIBAT	€ 120.000	€ 4.000	€ 192	€ 4.192	€ 4.229
PILE E BATTERIE	ECOPOWER	€ 33.092.910	€ 4.000	€ 52.823	€ 56.823	€ 57.332
	Totale	**€ 1.162.770.319**	**€ 144.000**	**€ 1.856.000**	**€ 2.000.000**	**€ 2.017.940**

Incluso in CONAI (*)
CIAL
COMIECO
COREPLA
COREVE
RICREA
RILEGNO

20A03708

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 giugno 2020.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «PIGergy - BioGS-1.5» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2017». (Decreto n. 875/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di program-

mi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
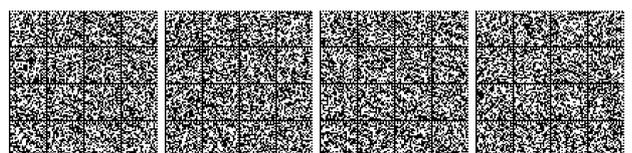
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63» di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, registrazione n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sui polizia giudiziaria 01 dei capitoli 7245 e 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui euro 95.205,00 per la copertura delle relative spese per attività di valutazione e monitoraggio;
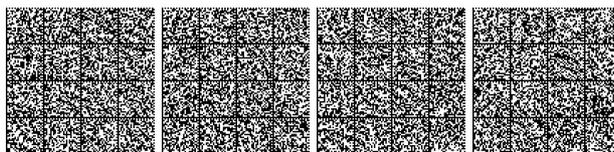
Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 775970 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund EN SGplusRegSys «*A European joint programming initiative to develop integrated, regional, smart Energy systems enabling regions and local communities to realise their high sustainable Energy ambitions*» e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund EN SGplusRegSys, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale EN SGplusRegSys Call 2018 comprensivo delle Guide for Proposers, pubblicato dalla Eranet Cofund EN SGplusRegSys il 23 maggio 2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il bando EN SGplusRegSys Call 2018, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 2 agosto 2018, prot. n. 2040;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* del 4 e 5 febbraio 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «PIGergy - BioGS-1.5» avente come obiettivo «Il sistema ha lo scopo di produrre energia termica ed elettrica a partire da letame suino»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «PIGergy — BioGS-1.5»;

Vista la nota MIUR prot. n. 4986 del 18 marzo 2019, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale e la suddivisione fra fondi FIRST e IGRUE e le successive note prot. n. 7750, del 16 aprile 2019, prot. n. 19367, del 28 ottobre 2019 e del 4 febbraio 2020, prot. n. 1532 di aggiornamento;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 70 del 28 gennaio 2020, reg UCB n. 442 del 25 febbraio 2020, con il quale è stato nominato la prof.ssa Linda Barelli per la valutazione delle attività *in itinere*;

Vista la nota MIUR prot. n. 2431 del 19 febbraio 2020, con la quale l'Ufficio II ha incaricato il soggetto convenzionato Agenzia Invitalia di effettuare l'istruttoria tecnico-economica;

Acquisita in data 21 aprile 2020, prot. n. 6201, la predetta istruttoria tecnico-economica effettuata dal soggetto convenzionato Agenzia Invitalia;

Atteso che la prof.ssa Linda Barelli ha approvato, in data 3 giugno 2020 e trasmesso in data 5 giugno 2020, prot. n. 9068, il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PIGergy – BioGS-1.5», di durata ventiquattro mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 250.000,00 figura il seguente proponente italiano:

KiRa Technology Srl;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «PIGergy – BioGS-1.5»;

Atteso che il MIUR, ora MUR, partecipa alla Call 2018 lanciata dalla Eranet Cofund EN SGplusRegSys con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017, cap. 7345 per il contributo alla spesa, come da nota del direttore generale in data 6 marzo 2018, prot. n. 3714 e a valere sul conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) come da nota MIUR prot. n. 4986 del 18 marzo 2019 e successive note prot. n. 7750, del 16 aprile 2019, prot. n. 19367, del 28 ottobre 2019 e del 4 febbraio 2020, prot. n. 1532 di aggiornamento;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA – COR ID 2002731 del 12 giugno 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita le visure Deggendorf n. 5844406 del 4 giugno 2020;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «PIGergy - BioGS-1.5» presentato dalla KiRa Technology S.r.l., P.I. 04113540407, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2019 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «PIGergy – BioGS-1.5» è pari a euro 86.500,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 50.075,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario KiRa Technology S.r.l., a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, cap. 7345, giusta riparto con decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario KiRa Technology S.r.l. il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 36.425,00 ove detto importo venga versato dal coordinatore della Eranet Cofund EN SGplusRegSys sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «PIGergy - BioGS-1.5», così come previsto dal contratto 775970 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund EN SGplusRegSys, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario KiRa Technology S.r.l. si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1546

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link*:*

http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione .

20A03666

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 giugno 2020.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2020, agli allievi delle scuole militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 788, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», in materia di corresponsione di una paga netta giornaliera agli allievi delle scuole militari;

Visto l'art. 529, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», nel quale sono dettate disposizioni circa la misura della paga netta giornaliera da corrispondere agli allievi delle scuole militari e si autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1° luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto il decreto interministeriale 3 settembre 2019 recante l'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, dal 1° luglio 2019, agli allievi delle scuole militari;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a far data dal 1° luglio 2020, agli allievi delle scuole militari;

Considerato il tasso di inflazione programmata per il 2020, pari allo 0,80 per cento rilevato dal Documento programmatico di bilancio 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle scuole militari «Nunziatella» e «Teulié», della scuola navale militare «Francesco Morosini» e della scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2020, nelle seguenti misure:

a) allievi del primo anno: euro 3,91;

b) allievi del secondo anno: euro 4,27;

c) allievi del terzo anno: euro 4,69.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in euro 5.428,00 per l'anno finanziario 2020 e in euro 10.767,50 per l'anno finanziario 2021, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei sotto indicati capitoli di bilancio, relativi alla missione n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio», dello stato di previsione del Ministero della difesa:

a) quanto a euro 3.312,00 per l'anno 2020 e euro 6.570,00 per l'anno 2021 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze terrestri», capitolo 4191/1;

b) quanto a euro 1.288,00 per l'anno 2020 e euro 2.555,00 per l'anno 2021 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze marittime», capitolo 4311/1;

c) quanto a euro 828,00 per l'anno 2020 e euro 1.642,50 per l'anno 2021 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze aeree», capitolo 4461/1.

Roma, 24 giugno 2020

Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

20A03720

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gioia Frigo società cooperativa sociale», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2017 n. 106/SAA/2017, con il quale la cooperativa «Gioia Frigo società cooperativa sociale» è stata sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Sara Agostini;

Vista la sentenza dell'11 giugno 2019 n. 39/2019 del Tribunale di Latina, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gioia Frigo società cooperativa sociale» con sede in Cisterna di Latina (LT) (codice fiscale 02526500596), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucilla Di Maio, nata a Latina (LT) il 23 marzo 1976 (codice fiscale DMILLL76C63E472A) ed ivi domiciliata in viale Petrarca, n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03757

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.D.F. - società cooperativa», in Nichelino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178 recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 18 luglio 2017, n. 162/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «M.D.F. - società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Greta Romani;

Vista la sentenza del 14 marzo 2019 n. 49/19 del Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.D.F. - società cooperativa» con sede in Nichelino (TO) codice fiscale 10207000018 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Terranova, nato a Ivrea (TO) il 21 ottobre 1974 (codice fiscale TRRMS74R21E379P), ivi domiciliato in via Cesare Pavese, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03758

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mercurio società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il d.d. del 10 gennaio 2017, n. 11/SAA/2017 con il quale la «Mercurio società cooperativa a responsabilità limitata» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Margherita Castegnaro;

Vista la sentenza del 15 maggio 2019 n. 373/2019 del Tribunale ordinario di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della «Mercurio società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Mercurio società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 06450241002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sergio Falcone nato a Napoli il 5 settembre 1969 (codice fiscale FLCSRG69P05F839T), domiciliato in Roma, via Calabria, n. 56.
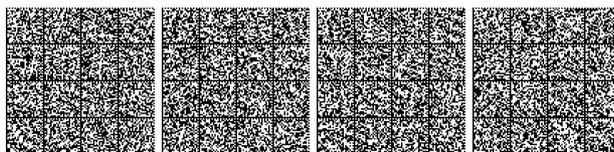
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03759

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tabularasa - società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Tabularasa - società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 28.133,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 52.328,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 23.088,00;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tabularasa - società cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna - (codice fiscale n. 02383471204) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Donato Marchesano, nato a Roccadaspide (SA) il 2 settembre 1941 (codice fiscale MRCDNT41P02H394C) e domiciliato in Medicina (BO), via Marzabotto, n. 118/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03760

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Z-Coop. società cooperativa a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 13 novembre 2017, n. 231/SAA/2017, con il quale la cooperativa «Z-Coop. società cooperativa a r.l.» è stata sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con la contestuale nomina a commissario liquidatore la dott.ssa Rita Isabella Sansò;

Vista la sentenza del 7 febbraio 2019 n. 132/2019 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Z-Coop. società cooperativa a r.l.», con sede in Milano (codice fiscale n. 07711130968) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Cavallaro nato a Messina il 19 luglio 1951 (codice fiscale CVLMRA51L19F158P), domiciliato in Milano, piazza della Repubblica, n. 32.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03761

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Red società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «RED società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 193.466,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.404.063,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.210.489,00;

Considerato che in data 30 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 21 novembre 2018 con la quale il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni;

Considerato che il competente ufficio ha ritenuto non valide le suddette controdeduzioni e che pertanto, con nota dell'11 febbraio 2020 ha comunicato alla società che, permanendo lo stato di decozione della cooperativa, l'Amministrazione avrebbe provveduto a disporre la liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'ente;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «RED società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale n. 03456920044) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Cavallaro nato a Messina il 19 luglio 1951 (codice fiscale CVLMRA51L19F158P), domiciliato in Milano, piazza della Repubblica, n. 32.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03762

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Re Coop. società cooperativa sociale o.n.l.u.s.», in Bellaria-Igea Marina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 6 dicembre 2019 n. 1/2020 del Tribunale di Rimini con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Re Coop. società cooperativa sociale o.n.l.u.s.»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Re Coop. società cooperativa sociale o.n.l.u.s.», con sede in Bellaria-Igea Marina (RN) (codice fiscale 03984680409), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Tognacci (TGNMRC59P24D704X), nato a Forlì (FC) il 24 settembre 1959 e domiciliato in Rimini (RN), via Flaminia, n. 229/N.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020
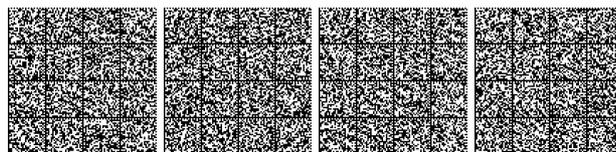
Il Ministro: PATUANELLI

20A03763

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Compass società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nuova Compass società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a euro 1.274.699,00, si riscontra una massa debitoria entro l'esercizio pari a euro 1.373.654,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile altresì, da debiti da pagare pari a euro 2.194.793,61 e che euro 2.013.362,41 sono relativi ad atti notificati nel 2015 e non compresi nell'ultimo bilancio depositato;

Considerato che in data 16 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Compass società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 03441130964), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Martinelli, nato a Bollate (MI) il 25 febbraio 1965 (c.f. MRTMSM65B25A940Q) e domiciliato in Baranzate (MI), via Nazario Sauro, n. 156.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03764

DECRETO 8 luglio 2020.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con pro-

prio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° luglio 2020 nella misura pari a - 0,15%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2020, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,85 %.

Roma, 8 luglio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/AIC n. 6/2020 del 20 gennaio 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride e Tamsulosina Pensa».

Estratto determina AAM/AIC n. 85/2020 del 6 luglio 2020

È rettificata la determina AAM/AIC n. 6/2020 del 20 gennaio 2020 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano DUTASTERIDE E TAMSULOSINA PENSA, codice A.I.C. n. 046654, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2020, per errore materiale, relativo al sito di confezionamento secondario, contenuto nel testo della determina;

Titolare AI.C.: società Pensa Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ippolito Rosellini n. 12, 20124 Milano - Italia, codice fiscale n. 02652831203.

Disposizioni finali: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03667

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omnilax»

Estratto determina AAM/AIC n. 86/2020 del 6 luglio 2020

Procedura europea n. SE/H/1714/002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OMNILAX nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Pro Health Pharma Sweden AB con sede e domicilio fiscale in Kullagatan 8-10, 252 20 Helsingborg Svezia.

Confezioni:

«4 g polvere per soluzione orale in bustina» 10 bustine in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078174 (in base 10) 1CY66Y (in base 32);

«4 g polvere per soluzione orale in bustina» 20 bustine in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078186 (in base 10) 1CY67B (in base 32);

«4 g polvere per soluzione orale in bustina» 30 bustine in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078198 (in base 10) 1CY67Q (in base 32);

«4 g polvere per soluzione orale in bustina» 50 bustine in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078200 (in base 10) 1CY67S (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale in bustina

Validità prodotto integro: un anno.

La soluzione ricostituita deve essere conservata ben coperta in frigorifero (2 ° C-8 ° *C)* ed è stabile per sei ore.

Condizioni particolari di conservazione:

questo medicinale non necessita di particolari condizioni di conservazione;

la soluzione ricostituita deve essere conservata ben coperta in frigorifero (2 ° C-8 ° *C)* ed è stabile per sei ore.

Composizione:

principio attivo

una bustina contiene 4g di macrogol 4000;

eccipienti

saccarina sodica (E954),

aroma (arancio-pompelmo) contiene: maltodestrine, sorbitolo (E420), butilidrossianisolo (E320), gomma arabica (E414).

Produttore responsabile del rilascio lotti

Lamp San Prospero S.p.a., via della Pace n. 25/a, San Prospero - 41030 (Modena) - Italia

Indicazioni terapeutiche:

stitichezza funzionale nei bambini di età compresa fra sei mesi e otto anni.

Dovrebbe essere escluso da un medico un disordine organico prima dell'inizio del trattamento, in particolar modo nei bambini sotto i due anni. «Omnilax» deve essere considerato un trattamento adiuvante temporaneo da associare ad uno stile di vita e ad un regime alimentare appropriato per la stitichezza, con una durata massima di trattamento di tre mesi nei bambini. Se i sintomi persistono nonostante le misure dietetiche adottate, deve essere sospettata e trattata una causa preesistente.
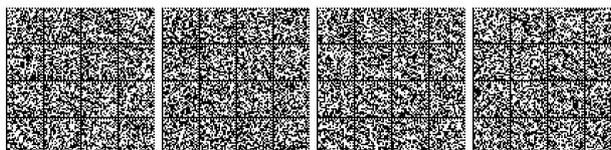
Classificazione ai fini della rimborsabilità:

per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura:

per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03668

Rettifica dell'estratto della determina n. 537/2020 del 6 maggio 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dasatinib Mylan».

Estratto determina n. 717/2020 del 6 luglio 2020

È rettificato l'estratto, nei termini che seguono, della determina AIFA n. 537/2020 del 6 maggio 2020) recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano DASATINIB MYLAN, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 127 del 18 maggio 2020.

Dove è scritto:

confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 047966092 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.675,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62;

leggasi:

confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 047966092 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.675,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03705

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Valproato Aurobindo Italia»

Estratto determina n. 709/2020 del 6 luglio 2020

Medicinale: SODIO VALPROATO AUROBINDO ITALIA.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Confezioni:

«200 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet da 40 ml con siringa graduata - A.I.C. n. 047431010 (in base 10);

«200 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet da 50 ml con siringa graduata - A.I.C. n. 047431022 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: sodio valproato;

eccipienti: saccarina sodica, acqua depurata.

Officine di produzione:

produzione del principio attivo:

SCI Pharmtech Inc, No. 61, Ln. 309, HaiHu N. Rd., Luzhu District, Taoyuan City, 33856 - Taiwan;

produzione del prodotto finito:

Aurobindo Pharma Limited - Unit III, Survey No. 313 & 314, Quthubullapur Mandal, Medchal District, Bachupally Village, Telangana State, 500090, India;

confezionamento primario:

Aurobindo Pharma Limited - Unit III, Survey No. 313 & 314, Quthubullapur Mandal, Medchal District, Bachupally Village, Telangana State, 500090, India;

confezionamento secondario:

Aurobindo Pharma Limited - Unit III, Survey No. 313 & 314, Quthubullapur Mandal, Medchal District, Bachupally Village, Telangana State, 500090, India;

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstraße 6, 63801 Kleinostheim, Germania;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - viale delle Industrie n. 2 - 20090 Settala - Italia;

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a. - via delle Industrie, s.n. c., 2 - 6814 Livraga - Italia;

Depo-Pack snc di Del Deo Silvio e C. - via Morandi n. 28 - 21047 Saronno - Italia;

rilascio lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

Generis Farmacêutica SA, Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora - Portogallo;

controllo lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica SA, Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo;
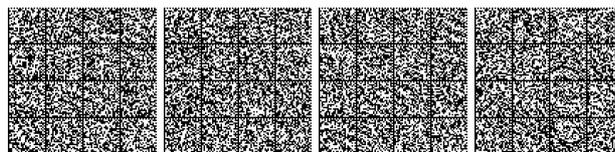
Aurobindo Pharma Limited - Unit III, Survey No. 313 & 314, Quthubullapur Mandal, Medchal District, Bachupally Village, Telangana State, 500090, India.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'epilessia generalizzata o parziale:

epilessia generalizzata primaria: attacchi convulsivi (di tipo clonico, tonico, tonico-clonico, mioclonico) e non convulsivi o assenze;

epilessia parziale: convulsioni semplici o complesse;

convulsioni generalizzate secondarie;

trattamento di attacchi convulsivi di tipo misto ed epilessia generalizzata idiopatica e/o sintomatica (West e Lennox-Gastaut);

trattamento di episodi maniacali correlati al disturbo bipolare negli adulti, quando il litio è controindicato o non tollerato. La continuazione della terapia dopo l'episodio maniacale può essere presa in considerazione nei pazienti che hanno risposto al valproato per la mania acuta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet da 40 ml con siringa graduata - A.I.C. n. 047431010 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,47.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,63.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sodio Valproato Aurobindo Italia» (sodio valproato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn»).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Valproato Aurobindo Italia» (sodio valproato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03706

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Hamamelis-Homaccord»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 88/2020 del 9 luglio 2020

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico HAMAMELIS-HOMACCORD descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 4, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede legale e domicilio fiscale in DR. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden, Baden, Germania.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10441	HAMAMELIS-HOMACCORD	046874018	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Hamamelis virginiana D2, Hamamelis virginiana D30, Hamamelis virginiana D200, Silybum marianum D6, Silybum marianum D30, Silybum marianum D200	Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 D – 76532 Baden-Baden	illimitato	SOP	C

20A03756

BANCA D'ITALIA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della «Sorgente SGR S.p.a.», in Roma.

(*Omissis*).

Con nota del 26 giugno 2020 il commissario straordinario ha chiesto una ulteriore proroga di sei mesi della procedura in scadenza il prossimo 8 luglio, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del TUB, come richiamato dall'art. 56, comma 3, del TUF. Alla richiesta è seguito il parere favorevole del Comitato di sorveglianza.

Le circostanze rappresentate nell'istanza di proroga, e nella richiamata relazione del commissario pervenuta nella medesima data, delineano un quadro aziendale ancora connotato da irrisolte irregolarità (*omissis*).

(*Omissis*).

La completa rimozione delle irregolarità si è rivelata (*omissis*) molto complessa. Restano ancora irrisolte rilevanti pendenze (*omissis*).

(*Omissis*).

4. Si ritiene che la richiesta di proroga avanzata dal commissario straordinario con il parere favorevole del Comitato di sorveglianza, volta alla realizzazione delle iniziative indicate al punto 2 per la rimozione delle persistenti criticità, rappresenti allo stato condizione necessaria a conseguire la definizione delle soluzioni per il superamento della crisi in assenza, allo stato, dei presupposti per la sua conclusione.

Gli interventi prospettati richiedono un lasso di tempo necessario non solo a curarne la fase di avvio ma anche a seguirne ed impostarne gli sviluppi e devono ritenersi imprescindibili per la rimozione delle irregolarità, il ripristino della sana e prudente gestione dell'intermediario e la tutela degli interessi dei quotisti.

Si dispone pertanto la proroga dell'amministrazione straordinaria di «Sorgente SGR» ai sensi dell'art. 70, comma 5, TUB come richiamato dall'art. 56, comma 3, del TUF per un periodo di sei mesi.

Roma, 1° luglio 2020

Il governatore: VISCO

20A03722

HUMANITAS UNIVERSITY

Avviso relativo alle modifiche allo statuto

Si comunica che, con decreto rettorale n. 86/2020, allo statuto di autonomia della università Humanitas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017 e successivamente modificato e integrato con D.R. n. 76/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

1. il testo dell'art. 25 (norme transitorie e finali) è sostituito dal seguente:

a. nelle more del perfezionamento del primo accreditamento periodico della sede e del completamento del primo ciclo di studi del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia attivato in fase di istituzione dell'Ateneo, e comunque non oltre il termine dell'A.A. 2019/2020, il limite al numero di rinnovi del mandato del rettore di cui all'art. 11, punto 2, non trova applicazione;

b. per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

Le modifiche apportate allo statuto entrano in vigore dalla data di pubblicazione del testo coordinato dello statuto sul sito di Ateneo. A decorrere da tale data sono soppresse tutte le norme e le disposizioni interne in contrasto con quanto da esso stabilito o in esso ricomprese.

Lo statuto è disponibile sul sito *web* dell'Ateneo (http://www.hunimed.eu/it/).

20A03669
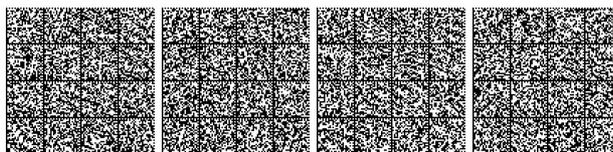
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1284
Yen	121,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,848
Corona danese	7,4531
Lira Sterlina	0,9154
Fiorino ungherese	356,3
Zloty polacco	4,4664
Nuovo leu romeno	4,844
Corona svedese	10,478
Franco svizzero	1,0669
Corona islandese	155,4
Corona norvegese	10,9013
Kuna croata	7,569
Rublo russo	78,9169
Lira turca	7,7351
Dollaro australiano	1,6406
Real brasiliano	6,1105
Dollaro canadese	1,5409
Yuan cinese	7,9841
Dollaro di Hong Kong	8,7456
Rupia indonesiana	16213,08
Shekel israeliano	3,8745
Rupia indiana	85,192
Won sudcoreano	1352,81
Peso messicano	25,923
Ringgit malese	4,8352
Dollaro neozelandese	1,7533
Peso filippino	56,258
Dollaro di Singapore	1,5708
Baht tailandese	34,845
Rand sudafricano	19,4262

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03727

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 giugno 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1198
Yen	120,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,74
Corona danese	7,4526
Lira Sterlina	0,91243
Fiorino ungherese	356,58
Zloty polacco	4,456
Nuovo leu romeno	4,8397
Corona svedese	10,4948
Franco svizzero	1,0651
Corona islandese	155,4
Corona norvegese	10,912
Kuna croata	7,5708
Rublo russo	79,63
Lira turca	7,6761
Dollaro australiano	1,6344
Real brasiliano	6,1118
Dollaro canadese	1,5324
Yuan cinese	7,9219
Dollaro di Hong Kong	8,6788
Rupia indonesiana	16184,41
Shekel israeliano	3,8821
Rupia indiana	84,6235
Won sudcoreano	1345,83
Peso messicano	25,947
Ringgit malese	4,7989
Dollaro neozelandese	1,748
Peso filippino	55,834
Dollaro di Singapore	1,5648
Baht tailandese	34,624
Rand sudafricano	19,4425

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03728
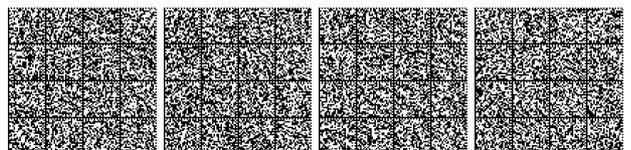
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,12
Yen	120,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,67
Corona danese	7,4528
Lira Sterlina	0,9043
Fiorino ungherese	354,5
Zloty polacco	4,4583
Nuovo leu romeno	4,8366
Corona svedese	10,4965
Franco svizzero	1,062
Corona islandese	155,6
Corona norvegese	10,7736
Kuna croata	7,5645
Rublo russo	79,6793
Lira turca	7,6777
Dollaro australiano	1,6268
Real brasiliano	6,096
Dollaro canadese	1,5217
Yuan cinese	7,9151
Dollaro di Hong Kong	8,6808
Rupia indonesiana	15976,8
Shekel israeliano	3,8704
Rupia indiana	84,622
Won sudcoreano	1347,84
Peso messicano	25,7005
Ringgit malese	4,8009
Dollaro neozelandese	1,7362
Peso filippino	55,791
Dollaro di Singapore	1,563
Baht tailandese	34,709
Rand sudafricano	19,2935

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03729

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1286
Yen	121,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,632
Corona danese	7,4506
Lira Sterlina	0,90225
Fiorino ungherese	351,59
Zloty polacco	4,474
Nuovo leu romeno	4,8355
Corona svedese	10,4635
Franco svizzero	1,0648
Corona islandese	156,2
Corona norvegese	10,6873
Kuna croata	7,5605
Rublo russo	79,4434
Lira turca	7,7368
Dollaro australiano	1,6296
Real brasiliano	5,9823
Dollaro canadese	1,5343
Yuan cinese	7,9759
Dollaro di Hong Kong	8,7469
Rupia indonesiana	16227,58
Shekel israeliano	3,8903
Rupia indiana	84,354
Won sudcoreano	1353,9
Peso messicano	25,536
Ringgit malese	4,8366
Dollaro neozelandese	1,7297
Peso filippino	56,078
Dollaro di Singapore	1,5726
Baht tailandese	35,054
Rand sudafricano	19,0952

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03730

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1224
Yen	120,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,665
Corona danese	7,4516
Lira Sterlina	0,9012
Fiorino ungherese	352,55
Zloty polacco	4,4687
Nuovo leu romeno	4,837
Corona svedese	10,4715
Franco svizzero	1,0623
Corona islandese	156,3
Corona norvegese	10,6775
Kuna croata	7,557
Rublo russo	80,2153
Lira turca	7,6957
Dollaro australiano	1,6175
Real brasiliano	6,0117
Dollaro canadese	1,5233
Yuan cinese	7,931
Dollaro di Hong Kong	8,6987
Rupia indonesiana	16286,02
Shekel israeliano	3,8567
Rupia indiana	83,821
Won sudcoreano	1346,54
Peso messicano	25,3049
Ringgit malese	4,8123
Dollaro neozelandese	1,7204
Peso filippino	55,536
Dollaro di Singapore	1,5654
Baht tailandese	34,918
Rand sudafricano	19,1761

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03731

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018.

Si comunica che con decreto direttoriale del 6 luglio 2020, per i prodotti indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
Charge, Powerjet *Nova* 2006, HMX	1Ac 1471	EPS			SCI	Iscrizione in elenco
Charge, Powerjet *Nova* 2906, HMX	1Ac 1472	EPS			SCI	Iscrizione in elenco
Charge, 4512 Powerjet *Nova*, HMX (P/N 101235609)	1Ac 1473	EPS			SCI	Iscrizione in elenco

Il decreto direttoriale nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale sono pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo: https://unmig.mise.gov.it

20A03721

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Coetus Service - società cooperativa sociale», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 911 del 19 giugno 2020 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Coetus Service - società cooperativa sociale» con sede in Gorizia, codice fiscale 01151260310, costituita il giorno 31 ottobre 2013 per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, corso Italia n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A03723
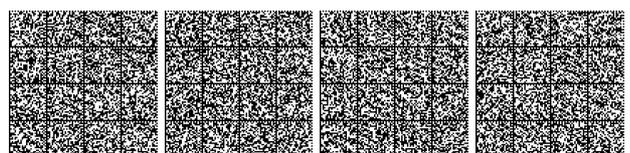
Liquidazione coatta amministrativa della «Felix Sana Opera - società cooperativa sociale», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 912 del 19 giugno 2020 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Felix Sana Opera - società cooperativa sociale» con sede in Trieste, codice fiscale 01292240320, costituita il giorno 1° febbraio 2017 per rogito notaio dott.ssa Daniela Dado di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier, con studio in Trieste, viale XX Settembre n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A03724

Liquidazione coatta amministrativa della «Support Service - società cooperativa sociale», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 913 dd. 19 giugno 2020 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Support Service - Società cooperativa sociale» in liquidazione, con sede in Gorizia, C.F. 01127520318, costituita il giorno 20 aprile 2011 per rogito notaio dott. Francesco Caruso di Cormons, ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Aurora Turco, con studio in Monfalcone, via XXV Aprile n. 36.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A03725

Liquidazione coatta amministrativa della «Zoé società cooperativa a r.l.», in Udine e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1008 dd. 3 luglio 2020 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Zoè società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, C.F. 02785170305, costituita il giorno 18 luglio 2014 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Moris Iob, con studio in Udine, via Roma n. 43.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A03726

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-180) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
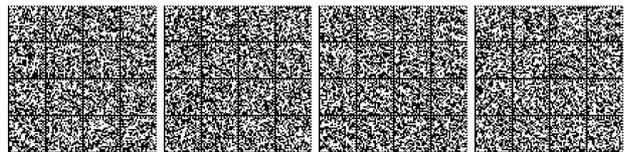
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.